

Disegno di legge concernente
“Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy”

Titolo I
Principi e obiettivi

ART. 1
(Principi generali)

1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno.

ART. 2
(Obiettivi e ambiti di intervento)

1. Le amministrazioni centrali, regionali e locali, per quanto di propria competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, professionalmente e negli studi, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche.
2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché con i principi di inclusione sociale, di valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e di non discriminazione fra le imprese.

ART. 3
(Giornata nazionale del made in Italy)

1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale “Giornata nazionale del made in Italy”, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, presso le istituzioni, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.
2. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, ivi compresa l'associazione dei marchi storici, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy.
3. La Giornata nazionale del made in Italy non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



TITOLO II
Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali

Capo I
Misure orizzontali

ART. 4
(Fondo nazionale del made in Italy)

1. Al fine di supportare la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo nazionale del made in Italy», con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Il fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso ed è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:
 - a) hanno sede legale in Italia;
 - b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
3. I requisiti di accesso al fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento, nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
 - a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
 - b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 209 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
5. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attività svolte è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.



ART. 5

(Sostegno all'imprenditorialità femminile)

1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili su tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al Capo 01, Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il fondo di cui all'articolo 4 bis del predetto decreto legislativo è rifinanziato, per un importo di 15 milioni di euro, destinata al finanziamento, per l'anno 2024, degli interventi rivolti alle imprese a prevalente partecipazione femminile.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

ART. 6

(Misure di incentivazione della proprietà industriale)

1. La conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni costituisce fattore necessario per lo sviluppo della microimpresa. A tale fine, alle *start up* innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I - Investire In Innovazione - al fine di supportare la valorizzazione dei processi di innovazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024.
2. Il Voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.
3. I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sulle risorse autorizzate al comma 1, nei limiti dell'1,5 per cento.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni per l'anno 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
5. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo II

Misure settoriali

ART. 7

(Filiera legno-arredo 100 per cento nazionale)

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese



e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine, per la concessione nel 2024 di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari, le modalità di attuazione della misura, nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.
3. Al fine di semplificare il procedimento di autorizzazione per gli interventi selvicolturali e potenziare la possibilità di approvvigionamento della materia prima, necessaria alla filiera foresta-legno nazionale, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 136».
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

ART. 8

(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo)

1. In linea con i principi di sviluppo sostenibile e nell'obiettivo di un accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove e sostiene gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione di fibre di origine naturale, nonché provenienti da processi di riciclo, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura, nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

ART. 9

(Misure di semplificazione per la filiera della nautica)

1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20».



2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 10

(Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)

1. Per consentire l'urgente approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in Ucraina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedurali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3.
2. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del made in Italy inoltra, attraverso la struttura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, una diffida a provvedere entro un termine massimo di quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Nel caso l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 e il Ministro competente è da considerarsi il Ministro delle imprese e del made in Italy.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 11

(Disposizioni sul pubblico approvvigionamento di forniture di qualità)

1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e promuovere l'effettiva partecipazione agli affidamenti delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita



la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includano gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l'altro, di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza agli standard qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 12

(Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione della pasta)

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituita una Commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.
2. Per la partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Titolo III

Istruzione e formazione

ART. 13

(Liceo del made in Italy)

1. Al fine di promuovere, nell'ottica dell'allineamento tra domanda e offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è introdotta l'opzione made in Italy nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui



all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione made in Italy di cui al comma 1, mediante integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

- a) prevedere che, a conclusione del percorso di studio made in Italy gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conseguano i seguenti risultati di apprendimento specifici:
 - 1) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;
 - 2) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;
 - 3) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del made in Italy;
 - 4) acquisire in due lingue straniere moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;
 - b) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL), senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;
 - c) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) attraverso la connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;
 - d) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del made in Italy, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendimento ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - e) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione made in Italy, di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:
 - 1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;
 - 2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;
 - 3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;
 - 4) strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché dei più ampi spazi di flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il medesimo regolamento integra gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 in coerenza con i criteri di cui al comma 2.
 4. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce, subordinatamente alla



sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'opzione made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dell'opzione economico-sociale, senza determinare situazioni di esubero di personale e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Di conseguenza, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il comma 2 è abrogato.

ART. 14

(Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»)

1. È istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e i licei del made in Italy al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine per l'anno 2024 è autorizzata la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2024 per il funzionamento della stessa.
2. La fondazione provvede ogni anno a conferire il premio di «Maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalità per il riconoscimento del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. La fondazione si correla con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, in modo da creare sinergie e mettere a sistema competenze e risorse nell'obiettivo di creare un ecosistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del made in Italy possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico del Paese.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione, nel quale sono definite anche le modalità di vigilanza, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. Il patrimonio della fondazione è costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 8 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
6. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti



individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.

8. Per quanto non disposto dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.
9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

Titolo IV Misure di promozione

ART. 15

(Istituzione dell'Esposizione Nazionale del made in Italy)

1. È istituita l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano.
2. La cura e la gestione dell'Esposizione è affidata alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy» che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

ART. 16

(Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale immateriale)

1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione della identità culturale collettiva del Paese.
2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «*in materia di beni culturali*» sono inserite le seguenti: «*materiali e immateriali*»
 - b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «*dei beni culturali e dei beni ambientali*» sono sostituite dalle seguenti: «, anche economica, del *patrimonio culturale, materiale e immateriale*».



ART. 17

(Registrazione marchi luoghi della cultura e uffici di valorizzazione dei titoli di proprietà industriale)

1. In linea con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.
2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di automantenimento finanziario, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, da destinare alle finalità del presente articolo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 18

(Rafforzamento della tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale)

1. Considerata la necessità di rafforzare la tutela e verificare potenziali abusi sull'utilizzo di nomi a dominio.it registrati, riferibili ad istituti e luoghi della cultura, e di ponderare e avviare le azioni idonee e più efficaci per la relativa salvaguardia, il Ministero della cultura provvede a sottoscrivere specifici protocolli con l'Organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi a dominio nazionali.

ART. 19

(Imprese culturali e creative)

1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.
2. Sono «*imprese culturali e creative*» tutti gli enti, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del codice civile, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che:
 - a) svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;
 - b) hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
3. Ai fini della presente legge per beni, attività e prodotti culturali si intendono:
 - a) i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive,



spettacoli dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

4. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché le ipotesi di revoca.
5. Per *start up* innovative culturali e creative si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le *start up* innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2, regolarmente iscritte alla sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 6.
6. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.
7. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella denominazione sociale la dicitura «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

ART. 20

(Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)

1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
2. L'iscrizione all'Albo importa anche la registrazione al portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.
3. Con decreto del Ministro della cultura entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 21

(Contributo per le imprese culturali e creative)

1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro dal 2024 al 2033.
2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni, termini e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore delle imprese culturali e creative.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi



da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

ART. 22

(Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)

1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano strategico». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità:
 - a) definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;
 - c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;
 - d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito, con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;
 - e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;
 - f) promuovere studi, ricerche e eventi in ambito nazionale.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 23

(Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica)

1. Considerato l'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico nazionale, nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un Comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma, al quale possono essere invitati rappresentanti dei Ministeri competenti per materia. Il Comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
2. Con decreto del Ministro del turismo sono dettate le norme di attuazione del comma 1.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ART. 24

(Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali)

1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy. Il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli operatori fieristici per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che assumono, oltre alla funzione economica e di scambio, quelle di coesione e aggregazione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico, anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità di cui al secondo periodo.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del Turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate disposizioni per l'attuazione del presente articolo e, segnatamente, per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché:
 - a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione fieristica;
 - b) le azioni e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;
 - c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;
 - d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti a legislazione vigente.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 48.
4. Le misure economiche possono essere affidate a un soggetto gestore, con oneri a carico delle misure finanziate, sino a un massimo dell'1,5 per cento.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

ART. 25

(Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)

1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che offrono all'estero prodotti enogastronomici effettivamente conformi alle migliori tradizioni italiane all'estero e di contrastare l'utilizzo speculativo dell'*italian sounding*, i ristoratori situati all'estero possono chiedere la certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo". La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attività, il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies del codice di procedura penale, è rilasciata, su istanza del ristoratore, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di una tariffa approvata e di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro della salute e il Ministro del



turismo, che individua i requisiti e le specifiche per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica.

2. Qualora, nel corso della validità della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità o di quelli tecnici contenuti nel disciplinare di cui al comma 1, la certificazione viene revocata.
3. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.

ART. 26

(Promozione della cucina italiana all'estero)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana e alla loro valorizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, può essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ART. 27

(Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole dello stesso settore)

1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) concede, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente **disposizione**, sono



definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui, nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento.».

ART. 28

*(Fondo di supporto al riconoscimento delle certificazioni II.GG.
e dei prodotti agroalimentari italiani)*

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE), n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008, di seguito "II.GG.", e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Le azioni finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG sono le seguenti:
 - a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico presente nel singolo Paese, come indicazioni geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., quali marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsto dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;
 - b) azioni connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali, dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente, presentata da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
 - c) azioni connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini internet ed ogni azione avverso eventuali assegnazioni come nomi a dominio di II.GG. in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
 - d) azioni volte ad aumentare la capacità di riconoscimento delle II.GG. italiane, includendo i nomi a dominio e le piattaforme in internet;
 - e) azioni di comunicazione e promozione delle II.GG., di sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;
 - f) azioni volte a migliorare e a favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, da parte degli importatori, dei distributori e dei consumatori finali del Paese terzo interessato.



3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie e stragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari, da imprese con sede legale ed operativa in Italia.
5. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previsti i criteri e le modalità di finanziamento delle azioni di cui ai commi 2 e 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ART. 29

(Valorizzazione della biodiversità, delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

1. Al fine di sostenere i comuni che si impegnano a ripristinare, mantenere e valorizzare le infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



ART. 30

(Distretti del prodotto tipico italiano)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il «Fondo distretti del prodotto tipico italiano» con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Si definiscono «distretti del prodotto tipico italiano» tutti i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo e/o agroalimentare a valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è riconosciuto il Distretto del prodotto tipico italiano, sulla base della proposta della regione o della provincia autonoma che tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;
 - b) rappresentatività del prodotto sul territorio;
 - c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.
4. È concesso un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 di euro per ciascun distretto, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per lo studio di fattibilità contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concessi, a valere sul Fondo di cui al comma 1, agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per programmi e progetti ricerca come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il programma deve prevedere il cofinanziamento della regione fino al 30 per cento, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
7. Possono essere riconosciuti quali «distretti del prodotto tipico italiano» i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.



Titolo V
Tutela dei prodotti made in Italy

Capo I
“Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta”

ART. 31
(Contrassegno per il made in Italy)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o in congiunzione con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi dei commi successivi.
2. Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto alla falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa comunitaria, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni il contrassegno.
3. Il contrassegno, in ragione della sua natura e funzione è carta valori ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:
 - a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto alla falsificazione;
 - b) le forme grafiche per i segni descrittivi;
 - c) le modalità e i criteri con cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci i contrassegni e gli eventuali segni descrittivi;
 - d) i settori merceologici e/o le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;
 - e) le regole che devono essere rispettate dalle imprese nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi;
 - f) la tecnologia da utilizzare ai fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto **dall'articolo 37**.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 32
(Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)

1. La Repubblica riconosce il valore delle “produzioni artigianali e industriali tipiche” tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale, assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i



produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegate ai luoghi di origine.

2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le regioni possono effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una mappatura delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono già oggetto di forme di riconoscimento o tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.
3. Gli esiti della mappatura sono trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 33

(Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)

1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 32.

ART. 34

(Associazioni dei produttori)

1. Le associazioni dei produttori possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori interessati dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.
2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:
 - a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 35 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;
 - b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
 - c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
 - d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

ART. 35

(Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)

1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:



- a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
 - b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
 - c) la delimitazione della zona geografica di produzione;
 - d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;
 - e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
 - f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
 - g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto in questione.
2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori, presso le camere di commercio del territorio di riferimento.

ART. 36

(Contributo per la predisposizione del disciplinare)

1. Alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 34 è riconosciuto un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico legato alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo II Nuove tecnologie

ART. 37

(Blockchain per la tracciabilità delle filiere)

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), così come definita all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell'eshaustività e affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e 26 milioni di euro per l'anno 2024.
2. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'*European Blockchain Service Infrastructure* (EBSI), al fine di promuovere la creazione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni sviluppate all'interno dell'*Italian Blockchain Services Infrastructure* (IBSI). Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto



- con l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli standard tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo, nonché le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.
3. Per le spese di funzionamento del catalogo, di coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per le attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore è autorizzata la spesa di 200.000 mila euro per l'anno 2023 per l'istituzione del catalogo di cui al comma 2 e di euro 50.000 per l'anno 2024 per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.
 4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concede alle piccole e medie imprese (PMI) che ne facciano richiesta
 - a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedono la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibile ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;
 - b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basate su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.
 5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
 - a) sono ripartite le risorse fra le finalità di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - b) è determinato l'ammontare del contributo;
 - c) sono definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni;
 - d) è prevista l'eventuale attribuzione della gestione della misura a soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5% dell'ammontare complessivo delle risorse individuate al comma 6;
 - e) sono stabilite le modalità di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione.
 6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, 26.050.000 euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e in termini di indebitamento netto, a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

ART. 38

(Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo dell'e-commerce relativo a beni e servizi, nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese (PMI), per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno



dello specifico ecosistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso, nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5% dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.
4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni di cui alla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Capo III **Lotta alla contraffazione**

ART. 39

(Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della repubblica distrettuale)

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «articoli 473 e 474», sono inserite le seguenti «517-quater».

ART. 40

(Misure per la formazione specialistica)

1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle materie di competenza, può segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, alla contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori del diritto, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

ART. 41

(Modifiche al sistema delle sanzioni in materia di contraffazione)

1. Nell'ottica di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e garantire un maggior coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione sul territorio comunale, all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. ai commi 7 e 7-bis, la parola: «100» è sostituita dalla seguente: «300»;
 - b. al comma 8, secondo periodo, le parole: «destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente versate all'ente locale competente».
2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), quantificati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.



ART. 42

(Modifiche all'articolo 517 del codice penale)

1. All'articolo 517 del codice penale, dopo le parole «Chiunque pone in vendita», sono aggiunte le seguenti: «, detiene per la vendita».

ART. 43

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro)

1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 3-*bis* è sostituito da seguente: «3-*bis*. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile al riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato».
 - b) al comma 3-*ter*:
 - 1) al primo periodo, le parole «può procedere» sono sostituite dalla seguente: «*procede*» e dopo le parole: «*merci contraffatte*» sono aggiunte le seguenti: «*o usurpative*»;
 - 2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364».

ART. 44

(Modifiche alle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale)

1. In un'ottica di semplificazione delle attività materiali connesse alla inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di beni contraffatti l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantificazione può essere effettuata per massa, volume o peso».

ART. 45

(Operazioni sotto copertura)

1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473 e 474», sono inserite le seguenti: «517-*quater*».



ART. 46

(Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente: «5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, nella raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale».

Titolo VI Disposizioni finali

ART. 47

(Promozione e comunicazione delle misure in materia di made in Italy)

1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto alle misure sul made in Italy previste dalla presente legge e rafforzare la comunicazione istituzionale anche in lingua inglese attraverso il relativo sito *web*, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on-line*, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali e il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5% dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del sito istituzionale del Ministero.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 48.

ART. 48

(Disposizioni finanziarie)

1. **Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 14, 24, 36, 37, 38, 41, 47** pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, 103.680.100 euro per l'anno 2024 e 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 37.630.100 euro e in termini di indebitamento netto a 19.630.100 euro, si provvede:
 - a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;



- b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, 16.680.100 euro per l'anno 2024 e 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;
 - c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;
 - d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

